

SENTENZA N. 916/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fascicolo N. 3263/08
Cronol. N. 3103/2020
Repertor. N. _____

IL TRIBUNALE DI LATINA

Sezione prima civile

in persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Mariella Facchini, in
funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3263 del ruolo generale del
contenzioso dell'anno 2008, vertente

TRA

██████████ (cod. fisc.: ██████████), rappresentato e
difeso dall'avv. Franco Fabiani e con lo stesso elettivamente domiciliato in
Latina, Via IV Novembre n. 100, presso lo studio dell'avv. Luigi Lana, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

- attrice -

E

UNICREDIT BANCA di ROMA spa (c.f.: 06978161005) in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Latina, Via
Malta n. 7, presso lo studio dell'avv. Roberto Iucci, che la rappresenta e
difende giusta procura in atti

- convenuta -

Conclusioni : all'udienza del 14.10.2014 i procuratori delle parti precisavano le
conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ conveniva in giudizio
Unicredit Banca di Roma spa, chiedendone la condanna alla restituzione della
somma di euro 75.373,68 o di quella maggiore o minore da accertare,
indebitamente addebitata sul rapporto di conto corrente bancario n. 40228, dal 3°
trimestre del 1987 n. 40228/6 e dal 2° trimestre del 1991 n. 4022858. 147/53,
previo accertamento e dichiarazione di nullità delle clausole relative
all'applicazione di interessi anatocistici per illegittima applicazione di

capitalizzazione di interessi passivi e di commissioni di massimo scoperto fino al febbraio 2003.

Si costituiva in giudizio Unicredit Banca di Roma spa, che chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che l'ammontare della commissione di massimo scoperto e le altre condizioni di cui si duole l'attore furono espressamente pattuiti e precisati nel loro ammontare alla stipula del contratto di conto corrente.

La causa, istruita a mezzo produzione documentale ed espletata ctu, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2014, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione dei termini ex art. 190 cpc., ma il fascicolo, erroneamente dislocato, è stato rinvenuto dalla Cancelleria solo nel Dicembre 2019.

La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che si vanno ad esporre.

Incontestato e documentalmente provato il rapporto di conto corrente intrattenuto dall'attore con la convenuta.

Ininfluenza, ai fini del decidere, la scrittura con riconoscimento di debito prodotta da parte convenuta, sottoscritta dall'attore, improduttiva di effetti giuridici in quanto il debitore Osvaldo Porcelli abbia intrattenuto sin dal 1989, con la Banca di Roma, il contratto di conto corrente n. 147/53, chiuso il 28.10.2004.

Il CTU incaricato ha fedelmente ricostruito il rapporto di conto e, applicando il criterio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, ha rielaborato il calcolo degli interessi come pattuiti e sottoscritti dal correntista Sossai con il contratto stipulato nel 1997 e, sulla scorta della delibera CICR, ha determinato un credito, in favore, dell'attore di € 22.747,81, escludendo ogni forma di capitalizzazione per il periodo 01/01/1994 - 30/06/2000, mantenendo quella trimestrale per l'epoca successiva, applicando il tasso legale per il periodo 01/01/1994 - 30.12.1997 e mantenendo quello convenzionale per il periodo successivo.

• Pertanto Unicredit Spa, già Unicredit Banca di Roma spa, deve essere condannata al pagamento della somma di € 22.747,81 oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, seppur parziale e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, nella misura minima, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, avendo l'attore proposto domanda di restituzione di una somma eccessiva rispetto a quella dovutagli.

Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

• condanna Unicredit Banca di Roma spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore* a restituire a [redacted] la somma di euro € 22.747,81, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda sino al soddisfo.




- condanna Unicredit Banca di Roma spa a rifondere le spese di giudizio in favore di parte attrice, che si liquidano in €. 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.

Così deciso in Latina il 28.05.2020

Il G.O.T.

dott.ssa Mariella Facchini



DEPOSITO IN REGISTRO L. 119/1975

del 28.05.2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. GIUSEPPE VALERIO

